

UNA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA DEBOLE E SENZA VISIONE

Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 9 agosto 2024, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009. Il suo obiettivo è quello di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. La sua adozione annuale non sempre ha trovato applicazione: questa infatti è la legge per il mercato e la concorrenza relativa al 2023, la cui adozione entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi del PNRR.

*Il disegno di legge è composto a **quattro capi**: capo 1 - disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali; capo 2 - disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e degli usi commerciali e concernenti il settore assicurativo, i trasporti, le strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi e la concorrenza; capo 3 - disposizioni in materia di start-up; capo 4 - disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.*

*Va subito messo in evidenza, come ha fatto nella sua dichiarazione di voto finale il [deputato del PD-IDP Marco Simiani](#), che “ci troviamo in presenza di un **disegno di legge debole** riguardo la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori”.*

***Invano abbiamo cercato**, durante l'esame nelle commissioni referenti, **di modificare e migliorare il testo**, in particolare proponendo emendamenti volti alla tutela dei consumatori, per bloccare il **telemarketing selvaggio** e costringere aziende e call center ad evidenziare, direttamente nei display del telefono, che l'utente sta per ricevere una chiamata di natura commerciale. Queste proposte non sono state ammesse con motivazioni incomprensibili, dato che da sempre in questo tipo di provvedimenti vengono discusse proposte in tal senso.*

*Nel corso dell'esame della parte riguardante la messa a gara delle **concessioni autostradali**, la maggioranza ha **respinto**, tra gli altri, **nostri emendamenti** volti a:*

- prevedere una motivazione qualificata e rafforzata in caso di affidamento in house, in funzione pro concorrenziale;
- introdurre nei bandi l'obbligo di inserire le clausole sociali come requisiti per la valutazione dell'offerta;

- assicurare che, tra i criteri di aggiudicazione, siano premiati i progetti che prevedono la realizzazione di impianti lungo autostrade per la produzione e vendita di energia rinnovabile i cui proventi possano essere utilizzati per abbattere le tariffe per i pendolari a basso reddito e per l'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale;
- rendere obbligatoria la trasmissione del piano economico finanziario anche all'ANAC e prioritario l'affidamento mediante scorrimento della graduatoria, allo scopo di evitare che ritardi nello svolgimento della gara non si traducano in proroghe della vecchia concessione;
- applicare le penali previste a carico del concessionario anche in caso di ritardi nell'esecuzione dei lavori di riparazione e manutenzione;
- nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, sospendere il concessionario inadempiente dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da 6 a 24 mesi;
- annoverare, tra le gravi inadempienze contrattuali del concessionario, anche quelle relative alla sicurezza sul lavoro;
- introdurre misure per garantire il rispetto da parte del concessionario di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- favorire un maggior equilibrio tra ente concedente e soggetto concessionario all'interno del rapporto di concessione.

Sono stati **approvati** invece **emendamenti del Gruppo PD-IDP** volti a stabilire un termine preciso per l'adozione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del decreto di approvazione della proposta definitiva di convenzione, e a rendere il sistema più equilibrato e sostenibile, prevedendo che la deroga al limite massimo di durata della concessione, fissato a 15 anni, sia prevista nel caso in cui il programma dei lavori affidati in concessione non permetta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale nel termine stabilito, tenuto anche conto del tempo necessario ad ammortizzare le eventuali somme corrisposte a titolo di valore di subentro, determinato secondo i parametri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Per il resto, pur prendendo atto delle norme riguardanti le disposizioni che regolamentano la messa a gara delle concessioni autostradali, riteniamo che **poco** si sia fatto **per garantire tariffe sostenibili per gli utenti, investimenti innovativi ed efficaci meccanismi concorrenziali**.

Per quanto attiene poi le **strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi**, i cosiddetti "dehors", il provvedimento proroga per un altro anno i provvedimenti emergenziali studiati per il rilancio economico del post-pandemia, e prevede una **delega al governo** per disciplinare la materia. Si tratta di una delega a nostro avviso **non condivisibile**, perché elimina il principio dell'assunzione di responsabilità da parte di Sindaci e amministrazioni locali, principio che va preservato perché i contesti e le vocazioni territoriali, paesaggistiche

sociali, economiche, variano molto nel Paese e all'interno delle stesse realtà territoriali comunali: solo gli amministratori locali possono garantire il bilanciamento del diritto alla mobilità dei cittadini, della tutela del decoro urbano e dei beni culturali e del paesaggio con le esigenze delle attività commerciali.

*Come ha sottolineato nel suo intervento in Aula il [deputato del PD-IDP Andrea Casu](#), con le sue scelte il Governo si è mosso “ancora una volta nella direzione di rendere **più difficile** e non più semplice **il lavoro dei nostri Sindaci**, il lavoro dei nostri Comuni, il lavoro di chi è chiamato ogni giorno in prima linea a rispondere alle esigenze di una comunità”. La nostra attività emendativa è stata volta, per questo, a mantenere la competenza dei Comuni in materia di occupazione del suolo pubblico e delle regole per utilizzarlo, prevedendo il coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande ed eliminando la proroga di un altro anno delle misure attualmente vigenti, ereditate dall'emergenza Covid.*

*Rispetto ai **trasporti** c'è da rilevare che il governo continua a dare risposte che vanno sempre a detrimento del settore del noleggio con conducente, che il provvedimento contiene **disposizioni inidonee** ad assicurare un'effettiva concorrenza all'interno del servizio di trasporto pubblico non di linea e che è **carente** sotto il profilo dell'assenza della condivisione dei dati relativi al trasporto pubblico, carenza che condiziona la capacità degli enti locali di programmare in modo efficiente la gestione dei relativi servizi.*

*Le **misure** contenute nel capo relativo alle **start up**, invece di favorire la creazione e lo sviluppo di queste imprese, sono **penalizzanti** soprattutto riguardo ai requisiti dei livelli di capitale sociale e del numero di dipendenti richiesti.*

*Detto che per tutto questo il **voto del Gruppo del PD-IDP** alla Camera dei deputati è stato **contrario**, ecco le **principali misure** contenute nel provvedimento.*

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023” [AC 2022](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite X Attività produttive e VIII Ambiente.

CAPO I – DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIORDINO DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI

Ambito di applicazione, finalità e definizioni (art. 1)

Si individuano, anche con integrazioni apportate in sede referente, le **finalità** a cui mirano le disposizioni del Capo I e si definisce il loro **campo di applicazione**, precisando che esse

integrano la disciplina generale delle **concessioni autostradali** recata dal Codice dei contratti pubblici. Sono anche fornite le **definizioni** dei termini utilizzati negli articoli che compongono il Capo I.

Ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali (art. 2)

Si dispone, anche con modifiche in sede referente, che le concessioni autostradali affidate ai sensi delle norme del Capo I tengono conto degli **ambiti ottimali di gestione** delle **tratte autostradali** individuati ai sensi dell'art. 37, co. 2, lettera g-*bis*) del decreto-legge n. 201 del 2011.

Modalità di affidamento delle concessioni autostradali (art. 3)

Si stabilisce che l'ente concedente, cioè il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), aggiudica le **concessioni autostradali** secondo **procedure di evidenza pubblica**. Si individuano inoltre i casi in cui è invece consentito l'affidamento diretto e si stabilisce il divieto di project financing per gli affidamenti delle concessioni scadute o in scadenza.

Bando di gara e criteri di aggiudicazione (art. 4)

Si disciplina il contenuto dei **bandi di gara** relativi agli affidamenti effettuati con procedure di evidenza pubblica e si pone in capo al concedente, ai fini dell'**aggiudicazione**, alcuni **importanti obblighi**.

Affidamento *in house* delle concessioni autostradali (art. 5)

Si introducono, anche con modifiche in sede referente, disposizioni per l'**affidamento in house** delle **concessioni autostradali**, disciplinando in particolare la **procedura da seguire**, che si conclude con l'approvazione, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, della proposta definitiva di convenzione.

Oggetto del contratto di concessione (art. 6)

Si definisce, anche con modifiche in sede referente, l'**oggetto del contratto di concessione autostradale**, prevedendo che includa l'attività di gestione e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura autostradale nonché, in relazione ai progetti posti a base di gara, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dalla convenzione di

concessione e dai relativi aggiornamenti. Si dispone anche che sono a carico del concessionario i rischi operativi e si introducono misure volte a disciplinare le attività e le opere.

Criteri di remunerazione della concessione (art. 7)

Si disciplina la **remunerazione delle attività** che formano **oggetto del contratto di concessione**. Si introducono inoltre disposizioni in merito agli oneri relativi alla progettazione e a quelli relativi all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria.

Schema di convenzione a base dell'affidamento (art. 8)

Si individuano i contenuti dello **schema di convenzione** che deve essere posto **a base dell'affidamento** di ogni concessione autostradale.

Approvazione e aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari (art. 9)

Si dispone, anche con modifiche in sede referente, che la stipula del **contratto di concessione** avvenga mediante sottoscrizione, da parte dell'ente concedente e dell'affidatario, di una **convenzione** corredata del **Piano economico-finanziario (PEF)**. Si disciplinano la procedura per l'approvazione della convenzione, l'ipotesi di mancata sottoscrizione della proposta di convenzione e l'aggiornamento o revisione delle convenzioni e dei relativi PEF.

Durata delle concessioni (art. 10)

Si dispone, anche con modifiche in sede referente, che la **durata delle concessioni** è **determinata dall'ente concedente** in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e **non può superare di regola i 15 anni**. Al termine della concessione, l'ente concedente procede ad un nuovo affidamento.

Estinzione del contratto di concessione (art. 11)

Si introduce una disciplina specificamente dedicata al settore autostradale, che integra quella recata dal Codice dei contratti pubblici per la generalità delle concessioni. In particolare si disciplina l'**estinzione della concessione autostradale** determinata da motivi

di pubblico interesse o derivante da inadempimento del concessionario, e si individua la disciplina applicabile nelle more dell'affidamento a un nuovo concessionario.

Tariffe autostradali e piano degli investimenti (art. 12)

Si disciplina la procedura relativa alla **fissazione** e all'**aggiornamento** delle **tariffe autostradali**.

Pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali (art. 13)

Si prevede l'adozione del **Piano nazionale degli investimenti autostradali** al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle nuove concessioni.

Disposizioni applicabili alle concessioni in essere (art. 14)

Si disciplina la **procedura di aggiornamento** del **Piano economico finanziario (PEF)** delle **società concessionarie** per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 23 febbraio, è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale

Esternalizzazione delle concessioni autostradali (art. 15)

Con una disposizione di rinvio si mira a confermare che alle concessioni autostradali in essere non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara di evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, si applicano le disposizioni sull'**affidamento mediante procedura di evidenza pubblica** di una **quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture**, stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario ai sensi dell'art. 186 del Codice dei contratti pubblici, che ha introdotto un sistema flessibile di individuazione delle quote di lavori, servizi e forniture **da affidare a terzi**, da stabilire all'interno di un intervallo determinato e secondo parametri legislativamente previsti.

Disposizioni di coordinamento normativo (art. 16)

Si introducono diverse **disposizioni di coordinamento normativo**.

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI PREZZI E DEGLI USI COMMERCIALI E CONCERNENTI IL SETTORE ASSICURATIVO, I TRASPORTI, LE STRUTTURE AMOVIBILI FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI E LA CONCORRENZA

Disposizioni in materia di monitoraggio e rilevazione dei prezzi (art. 17)

Si integra la normativa in materia di compiti e funzioni delle Camere di commercio, specificando che la **rilevazione di prezzi e tariffe** è limitata solo a determinati prodotti indicati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, attuata con modalità definite da apposite linee guida adottate dallo stesso Garante.

Aggiornamento del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilità dei numeri mobili (art. 18)

Nel corso dell'esame in sede referente si è intervenuti per modificare il **Codice delle comunicazioni elettroniche**, disponendo che l'**AGCOM** è tenuta ad aggiornare il **regolamento** sulla **portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili**, al fine di introdurre modalità di **monitoraggio e vigilanza** che garantiscano un uso corretto delle informazioni acquisite dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in occasione dei cambi di operatore da parte dei consumatori.

Attività di rilevazione degli usi commerciali (art. 19)

Si introducono alcune misure di **enforcement del divieto** per i rappresentanti di categorie aventi un diretto interesse nella materia i cui usi sono oggetto di rilevazione, **di far parte dei Comitati tecnici** istituiti presso le **Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** per la rilevazione degli usi commerciali. Nel corso dell'esame in sede referente si è intervenuti sulle **informazioni** che le **società di vendita al dettaglio di energia** sono **tenute a fornire al cliente finale**, su sua richiesta. In virtù della modifica, il cliente finale può esercitare l'opzione di ricevere in via elettronica oltre che informazioni sulla fatturazione e le bollette anche sul nome dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta.

Misure per favorire la concorrenza nel settore assicurativo (art. 20)

Introdotte, anche con modifiche in sede referente, disposizioni volte a favorire la **portabilità dei dati contenuti nelle "scatole nere"**, stabilendo: un **divieto** di inserire **clausole che impediscono o limitano** all'assicurato la **disinstallazione gratuita** dei dispositivi elettronici alla scadenza annuale del contratto o che prevedono penali per la loro restituzione dopo tale scadenza, a pena di nullità delle stesse; un meccanismo di **portabilità dei dati registrati** dalle scatole nere; un meccanismo di **compensazione monetaria** per la messa a disposizione dei dati.

Sistema informativo antifrode per rapporti assicurativi non obbligatori (art. 21)

Si riconosce alle **imprese assicurative** la possibilità di istituire un **sistema informativo** sui rapporti assicurativi non obbligatori, volto a **contrastare comportamenti fraudolenti** e posto sotto la vigilanza dell'IVASS, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 22)

Si affida all'IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei **contratti assicurativi** stipulati a copertura dei **danni** causati da **calamità naturali ed eventi catastrofici**.

In materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati (art. 23)

Si introduce nel Codice di consumo un nuovo articolo 15-*bis*, che si pone come misura di **contrasto alla pratica commerciale** nota come “**riporzionamento**” (la pratica dei produttori volta a ridurre la quantità di prodotto all'interno delle confezioni, mantenendo però il prezzo sostanzialmente invariato, se non aumentandolo). In particolare, si prevede un **obbligo informativo**, mediante specifica etichetta, circa la **riduzione di quantità** e l'**aumento del prezzo in percentuale**, per un **periodo di sei mesi** dall'esposizione del prodotto in quantità ridotta.

Accesso dei clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele gradualità (art. 24)

Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte misure che prevedono la facoltà per i **clienti domestici vulnerabili** dell'**energia elettrica** di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al **servizio a tutele gradualità**. Si demanda ad ARERA di stabilire le relative modalità di attuazione, incluse quelle per l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità.

In materia di trasporto pubblico (art. 25)

Introdotta modifiche al decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di **sanzionare** la **mancata iscrizione al registro informatico** delle **imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea** da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC) e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica

della veridicità dei dati contenuti nello stesso. Si riforma anche l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada che disciplinano il **servizio di taxi** e **NCC**.

Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi (art. 26)

Si prevede una delega per il riordino delle norme sulla **concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico** alle **imprese di pubblico esercizio** per l'**installazione di strutture amovibili** funzionali all'attività esercitata (i cosiddetti *dehors*). Il decreto legislativo deve seguire principi di ragionevolezza e proporzionalità, senza nuovi oneri finanziari, rispettando i principi e criteri direttivi che prevedono, tra l'altro, la non applicazione dei regimi autorizzatori previsti dal Codice dei beni culturali e la definizione di beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale. Autorizzazioni e concessioni temporanee attualmente in vigore per l'uso del suolo pubblico vengono poi prorogate fino all'entrata in vigore del decreto legislativo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

In materia di sistemi autonomi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 27)

Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte modifiche al Codice dell'ambiente al fine di precisare che è sempre possibile costituire **sistemi autonomi** per il **riciclo** e il **recupero** dei **rifiuti di imballaggi** che siano relativi a più filiere e di modificare, al fine di precisarne e ampliarne la portata, la disposizione che prevede l'esclusione, dalla corresponsione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, delle utenze non domestiche che hanno scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani.

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI START-UP

Modifiche alla definizione di start-up innovativa (art. 28)

Introdotta alcune modifiche all'art. 25, co. 2 del decreto-legge n. 179 del 2012 (il cosiddetto "Start-up Act"), aggiungendo **ulteriori requisiti** qualificanti il **concetto di start-up innovativa**. In particolare, si specifica che la start-up innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa e che entro il secondo anno dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese essa deve disporre di un capitale sociale pari ad almeno 20 mila euro e impiegare almeno un dipendente. Inoltre, nell'ambito dei requisiti possibili per la definizione di start-up innovativa, viene specificato che la privativa industriale relativa a una invenzione industriale (brevetti marchi, modelli, ecc.), biotecnologica, a una topografia di

prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, oltre a essere direttamente afferente all'oggetto sociale, deve anche essere utilizzata dall'impresa.

Misura transitoria definizione start-up innovativa (art. 29)

Si prevede che le **start-up innovative** iscritte nella sezione speciale del **registro delle imprese** prevista dal decreto-legge n.179 del 2012 hanno **diritto di permanervi** a condizione che dispongano di un capitale sociale pari ad almeno 20 mila euro e impieghino almeno un dipendente entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Modifiche alla definizione di incubatore certificato (art. 30)

Si introducono **modifiche al quadro definitorio** delle start-up innovative e degli **incubatori certificati** previsto sempre dal decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare, vengono incluse anche le attività di supporto e accelerazione in favore di start-up innovative tra i possibili requisiti ai fini della definizione di incubatore certificato. Tali attività restano tuttavia escluse dall'applicazione delle agevolazioni previste dallo Startup Act e dalla presente legge.

Contributo sotto forma di credito di imposta in favore degli incubatori certificati (art. 31)

Introdotta un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, a favore degli **"incubatori certificati"** che effettuino, direttamente o per il tramite di altri organismi specializzati, **investimenti in start-up innovative**. Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8% della somma investita entro il limite massimo di 500 mila euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1 milione e 800 mila euro annui a decorrere dal 2025, nonché entro i limiti agli aiuti de minimis previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023.

Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative (art. 32)

Si modifica la quota dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono destinare agli investimenti qualificati (dal 10% all'8%) prevedendo tuttavia che un ulteriore 2% dell'attivo patrimoniale possa essere destinato agli **investimenti qualificati** previsti dal co. 89, lett. b-ter), ossia quelli in **quote o azioni di Fondi per il venture capital**.

Obbligo dei Comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello Sportello unico per le attività produttive (art. 33)

Introdotta in sede referente misure che dispongono che i Comuni, entro il 25 luglio 2025, provvedano a dotarsi di componenti informatiche per il **funzionamento telematico** dello **Sportello unico per le attività produttive (SUAP)** conformi alle specifiche tecniche previste dall'allegato al D.M. 26 settembre 2023, ovvero provvedano, entro il medesimo termine, a delegare le funzioni del SUAP alla Camera di commercio territorialmente competente, previa stipula di apposita convenzione.

Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start-up innovative (art. 34)

Viene **modificato** il **Testo unico immigrazione** al fine di favorire l'ingresso e il soggiorno di **investitori stranieri** anche nel caso di investimento nel capitale di **fondi di venture capital**.

Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale (art. 35)

Con misure introdotte durante l'esame referente si **sospende l'efficacia** di specifiche disposizioni in materia di **accreditamento istituzionale**, con particolare riferimento alla richiesta da parte di nuove strutture o all'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, e di accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale. La sospensione è prevista fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, fissando il termine di sospensione in ogni caso entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026.

In materia di buoni pasto (art. 36)

Introdotta in sede referente disposizioni volte all'**estensione del limite del 5%** alle **commissioni** a carico degli esercenti (previsto dal Codice dei contratti pubblici) a tutti gli accordi, comunque denominati, stipulati dalle imprese che emettono i **buoni pasto**, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti. Viene anche stabilito che le clausole contrattuali contrarie sono nulle. Queste disposizioni si applicano immediatamente agli esercenti non vincolati da alcun accordo, oppure a decorrere dal 1° settembre 2025 in caso di accordi in essere. Sono inoltre introdotte disposizioni finalizzate a regolare i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 e a consentire il recesso alle imprese emittenti, per i contratti in corso, senza indennizzi o oneri.

Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati (art. 37)

Modificata in sede referente la normativa vigente in tema di **lavorazione del plasma italiano** derivante dalle donazioni di sangue da parte di donatori volontari non remunerati, introducendo la possibilità di commercializzare anche sangue il cui plasma sia lavorato in **regime di libero mercato**. La modifica è volta a evitare una possibile procedura d'infrazione, essendo diretta a rimuovere i limiti attualmente esistenti relativamente alla possibilità di stipulare convenzioni con le Regioni italiane per la lavorazione del plasma, limiti che attualmente non ammettono alcune aziende europee con stabilimenti in Stati dove il plasma è ceduto a fini di lucro in regime di libero mercato.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Disposizioni finanziarie (art. 38)

Si introducono **disposizioni finanziarie** per assicurare la **copertura** del provvedimento, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni recate dal Capo I, Capo II e Capo III del provvedimento – salvo quanto previsto al successivo co. 2, che reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'art. 27, che introduce un contributo sotto forma di credito di imposta in favore degli incubatori certificati, quantificato nel limite di spesa complessivo di 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2025– **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** e le relative attività sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore (art. 39)

Si dispone l'**entrata in vigore della legge** il giorno seguente la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.